

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

DIREZIONE GENERALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332/277.111– Fax 0332/277.413

www.ats-insubria.it

protocollo@pec.ats-insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2008

Varese,

Prot. n.

Ai Sigg.
SINDACI
Comuni dell'ATS Insubria

c.a. Dirigenti Uffici Tecnici Comunali

Oggetto: D. Lgs 25 novembre 2016 n. 222 - Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.

Come è noto, il Decreto legislativo n. 222/2016 ha introdotto importanti innovazioni che implementano ulteriormente il processo di semplificazione degli adempimenti richiesti alla Pubblica Amministrazione, con parallela responsabilizzazione dei titolari delle attività e dei professionisti.

In particolare, l'art. 3 del Decreto citato apporta modifiche a diversi articoli del DPR 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico per l'edilizia - che incidono in maniera sostanziale sulle certificazioni/attestazioni relative al rispetto dei requisiti igienico sanitari delle costruzioni.

La lettura del nuovo articolato per quanto qui considerato

- soppressione del comma 3 lettera a) dell'art. 5
- soppressione della parte relativa a "nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali" del comma 1 dell'art. 20
- abrogazione dell'art. 25

comporta la piena responsabilizzazione dei professionisti e degli istanti, escludendo quindi la previsione di pareri igienico sanitari rilasciati a qualsiasi titolo da parte dell'ATS.

Le eventuali richieste di pareri discrezionali – alla luce di quanto sopra – costituirebbero infatti elemento di ostacolo al processo di semplificazione dettato dal legislatore.

Inoltre, tale previsione normativa comporta il superamento dei pareri tecnico discrezionali fin qui espressi dall'ATS ai fini della concessione di deroghe.

Tutto ciò premesso, si ritiene importante evidenziare che i requisiti di igiene edilizia costituiscono elemento imprescindibile per assicurare condizioni di salute e benessere dei cittadini – considerato anche che di norma circa il 90% del tempo viene trascorso in ambienti confinati – e che pertanto essi devono essere sempre garantiti nella sostanza e attestati sotto il profilo formale con riferimento alle specifiche normative.

Al fine di mantenere l'efficacia delle azioni di prevenzione legate al rispetto dei requisiti che assicurano condizioni di salubrità indoor, si ritiene utile fornire indicazioni soprattutto in relazione alle valutazioni tecnico-discrezionali che la nuova disciplina pone in capo ai Tecnici professionisti e ai soggetti titolari di permesso di costruire o di richiesta di agibilità.

Principi generali in merito alle valutazioni tecnico discrezionali

Si evidenzia che tutta la recente normativa relativa al settore della prevenzione è fondata sulla dimostrata efficacia delle soluzioni adottate per il raggiungimento degli obiettivi di salute, piuttosto che sul mero rispetto di requisiti formali.

Già le norme regolamentari locali in materia di igiene edilizia esplicitano che *nei Regolamenti Locali di Igiene vengono stabiliti i requisiti minimi, fermo restando che devono essere perseguiti obiettivi di qualità secondo norme e conoscenze scientifiche aggiornate*

E' inoltre da considerare che, ai fini delle valutazioni tecnico-discrezionali nel settore della prevenzione, sono da considerare le *fonti extra-legislative* quali:

- Norme UNI;
- Accordi conferenze stato-regioni;
- Circolari ministeriali o regionali;
- Linee Guida ministeriali o regionali.

Queste ultime sono pertanto i riferimenti principali che **devono essere sempre esplicitati** dal proponente a sostegno delle soluzioni progettuali adottate ed autocertificate.

Rimane comunque sempre confermato che ai fini delle valutazioni tecnico discrezionali i principi inderogabili restano:

- il raggiungimento dello stesso fine della norma attraverso soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme (applicabile sia nelle situazioni pre-esistenti sia in edifici già esistenti)
ovvero
- oggettivi miglioramenti igienico sanitari (applicabile in situazioni pre-esistenti)

Infine, restano ovviamente sempre vigenti le disposizioni normative del D.Lgs n. 81/08 relative ai requisiti degli ambienti di lavoro.



Indirizzi operativi

Allo scopo di offrire un supporto per l'adozione di modalità che garantisca, in tutti i Comuni afferenti alla scrivente ATS, criteri di uniformità, appropriatezza ed efficacia – oltre che di facilitazione per i proponenti nello spirito della normativa di semplificazione – si propone di richiedere al progettista abilitato, secondo quanto previsto all'art. 20 del DPR n. 380/2001, in merito alla coerenza delle soluzioni progettuali adottate perché siano soddisfatte le condizioni di idoneità igienico sanitarie, **specificata relazione tecnica relativa ai criteri "prestazionali" adottati (autocertificata)** al fine di documentare la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo igienico-sanitario.

Raccomandando la massima diffusione a tutti i soggetti interessati e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)

(documento sottoscritto digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

(documento sottoscritto digitalmente)

Responsabile di procedimento: dott. Marco Larghi

Pratica trattata da: dott. Paolo Bulgheroni – sede territoriale di Varese
dott. Aldo Palumbo – sede territoriale di Como

Referenti: ing. Riccardo Cassani– sede territoriale di Varese. Tel. 0332/277.574
ing. Giuseppe Ielmini– sede territoriale di Como. Tel. 031/370.936

Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE